REGOLAMENTO (CEE) N. 1258/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 906/86 (3), suddivide in categorie le quantità « obiettivo » di formaggio appartenente alla voce 04.04 della tariffa doganale comune; che, per soddisfare le domande di piccoli quantitativi di « Roquefort », è opportuno creare una categoria specifica per questo tipo di formaggio; che è necessario inoltre prevedere una categoria per i formaggi « Edam », « Gouda », data la loro importanza negli scambi; che, di conseguenza, devono essere modificati i tonnellaggi di parte delle categorie esistenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 statuisce che il certificato « MCS » è rilasciato a « chiunque » ne faccia richiesta; che l'attuazione del sistema ha dimostrato che le domande di certificati per i formaggi sono in numero eccessivo; che è opportuno, per evitare in futuro i rischi di inequità nell'attribuzione dei quantitativi, esplicitare che cosa s'intende con il termine « chiunque », nel caso delle domande di certificati per i formaggi;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente comma:

   « Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, la ripartizione per categorie è la seguente:

Categorie	*Quantità*
1) Emmental, Gruyère	1 850 t
2) Roquefort	120 t
3) Formaggi a pasta erborinata	2 500 t
4) Formaggi fusi	700 t
5) Parmigiano Reggiano, Grana Padano	100 t
6) Havarti	900 t
7) Edam, Gouda	4 600 t
8) Altri	3 230 t ».

2. All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

   « 4. Nelle domande di certificati MCS per i formaggi si deve indicare la categoria ed eventualmente il tipo di formaggio interessato ».

3. È inserito il seguente articolo:

   « *Articolo 2 bis*

   Per i formaggi appartenenti alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, può essere richiesto il certificato MCS per qualsiasi impresa che eserciti, da almeno 12 mesi, un'attività nella produzione, nella trasformazione o negli scambi di formaggi e sia iscritta in un registro delle imprese commerciali di uno stato membro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(3) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 81.